

REGOLAMENTO (CEE) N. 1702/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1988

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio⁽⁵⁾, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁶⁾, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di

importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁸⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71⁽¹⁰⁾, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.